

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 180/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 28 febbraio 2005,
- preso atto della modifica apportata all'art. 10, comma 4, lett. g) del Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri;
- visto l'art. 29, comma 3 dello Statuto Federale;

ha deliberato

di concedere il visto di conformità all'art. 10, comma 4, lett. g), del Regolamento dell'A.I.A. secondo il testo di seguito riportato:

## **REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI**

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;"><b>ART.10</b> <b>Art. 10 Presidente Nazionale</b></p> <p>4. Il Presidente dell'A.I.A.:</p> <p><i>lettere da a) a f) invariate;</i></p> <p>g. emette il provvedimento di sospensione cautelare a tempo indeterminato nei confronti degli associati sottoposti ad indagine per delitti dolosi, ritenuti insindacabilmente ostacivi alla prosecuzione dell'attività associativa e tecnica e nei confronti di associati destinatari di una misura cautelare restrittiva della libertà personale e provvede alla revoca dello stesso quando ne vengano meno le ragioni.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART.10</b> <b>Art. 10 Presidente Nazionale</b></p> <p>4. Il Presidente dell'A.I.A.:</p> <p><i>lettere da a) a f) invariate;</i></p> <p><b>g. emette obbligatoriamente il provvedimento di sospensione cautelare nei confronti degli associati che siano destinatari di misure cautelari restrittive della loro libertà personale e può emettere analogo provvedimento di sospensione cautelare, adeguatamente motivato, nei confronti degli associati che siano sottoposti ad indagine per delitti dolosi nei casi in cui possa recarsi pregiudizio all'immagine della Federazione e/o dell'Associazione ed alla credibilità stessa dell'arbitro nell'esercizio della funzione arbitrale.</b></p> <p><b>Il provvedimento di sospensione obbligatoria, cessata la custodia cautelare, può essere revocato d'ufficio o su istanza dell'interessato, ove non sia</b></p>

convertito in provvedimento di sospensione facoltativa.

La sospensione cautelare facoltativa dura per mesi quattro dalla sua irrogazione ed è prorogabile persistendone le medesime condizioni fino ad un massimo di un anno.

La sospensione cautelare facoltativa determina in ogni caso per l'arbitro l'esclusione dall'attività tecnica sul terreno di gioco e resta riservata al Presidente dell'A.I.A. inibire il medesimo dallo svolgimento delle altre attività, ivi compresa quella associativa.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° MARZO 2005

IL SEGRETARIO  
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE  
Dott. Franco Carraro